SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 232)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1958

Modificazioni alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente il rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario

Onorevoli Senatori. — La legge 29 novembre 1957, n. 1155, attribuì all'Amministrazione ferroviaria:

- 1) il diritto al rimborso delle somme alla cui riscossione essa è obbligata a rinunziare per effetto di concessioni di trasporti gratuiti o di riduzioni di tariffe; e delle spese che essa sostiene ad altri titoli, per esigenze che non riguardano la sua gestione economica;
- 2) il diritto a ricevere specifiche sovvenzioni a carico del bilancio dello Stato, in corrispondenza dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico, per le quali il

rapporto fra le spese e le entrate è superiore a tre, e che debbono essere mantenute in esercizio per riconosciuti motivi economici e sociali di interesse generale o per ragioni di difesa dello Stato.

La legge dispose altresì che alla specificazione degli oneri costituenti titolo ai rimborsi sopra citati ed alla determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, si dovesse provvedere mediante un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine, considerata l'impossibilità di seguire la prescritta procedura per il rimborso degli oneri relativi all'esercizio 1957-1958, la legge determinò senz'altro in lire 40 miliardi il complessivo ammontare delle somme da rimborsare per il suddetto esercizio.

Per l'esercizio 1958-59, invece, l'importo complessivo del rimborso da effettuare, che si era ritenuto di poter prevedere in lire 52 miliardi, venne iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 494, come « fondo da ripartire fra le Amministrazioni dello Stato, in applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155 ».

Con ciò, la possibilità di riscossione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della somma di 52 miliardi risulta subordinata alla ripartizione del corrispondente carico fra gli stati di previsione della spesa delle diverse Amministrazioni statali interessate.

A sua volta, questa ripartizione sarà possibile soltanto dopo che, con il decreto presidenziale previsto dall'articolo 4 della legge n. 1155, saranno stati specificati gli oneri che dànno titolo al rimborso e saranno stati dettati i criteri per la valutazione del loro importo.

D'altra parte, il termine di sei mesi entro il quale avrebbe dovuto essere emanato il decreto presidenziale sopra citato è scaduto il 27 giugno 1958 senza che le circostanze connesse con la chiusura della legislatura, lo svolgimento delle elezioni e la formazione del nuovo Governo abbiano consentito di rispettarlo.

Così stando le cose, meritano particolare attenzione le preoccupazioni manifestate dall'Amministrazione ferroviaria per il ritardo che si frappone alla riscossione della predetta somma di 52 miliardi, ritardo che può arrecare all'Amministrazione stessa delle notevoli difficoltà di tesoreria, anche in relazione all'accelerata esecuzione in atto della prima fase del piano quinquennale di investimenti recentemente approvato.

Si è pertanto ravvisata l'opportunità di provvedere acchè la suindicata somma di 52 miliardi, anzichè come fondo da ripartire fra le diverse Amministrazioni statali interessate, possa venire iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, come somma globale da corrispondersi alla Amministrazione ferroviaria, anche per lo esercizio 1958-59 — come già la corrispondente somma di 40 miliardi dell'esercizio 1957-58 — direttamente dallo stesso Ministero, così da non subordinare il versamento a particolari condizioni.

A ciò è rivolto, appunto, il disegno di legge che si presenta e, precisamente, le disposizioni contenute nell'articolo 2 e, per quanto concerne l'esecuzione delle conseguenti variazioni di bilancio, nell'articolo 3.

Con l'articolo 1 si è invece, con l'occasione, ritenuto opportuno di far luogo anche alla proroga formale del termine di sei mesi che era stato, come si è detto, stabilito dall'articolo 4 della legge 27 novembre 1957, n. 1155, per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto nell'articolo stesso, pur considerato che trattasi di termine « ordinatorio », la cui scadenza non preclude, quindi, in ogni caso, la esecuzione dell'adempimento ipotizzato.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato non oltre il 27 giugno 1959.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1958-59 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2, 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato in lire 52 miliardi.

Questa somma è iscritta totalmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario, e corrispondentemente nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

All'occorrenza relativa si provvede a carico del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1958-59, relativo al «fondo da ripartire in applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155 ».

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.